



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2023

Il Comune di Silvi, vista la Determinazione Del Responsabile dell'Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie n. 870 del 13/11/2023 con la quale è stato approvato il presente Bando e i relativi allegati, indice il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia di proprietà comunale che dell'A.T.E.R. che risultino disponibili o che si renderanno tali nel periodo di validità della graduatoria.

1) REQUISITI DI PERL'ACCESSO AL BANDO DI CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 della L. R. 25.10.1996 n. 96 e ss.mm.ii., i requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Silvi, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;
- b- bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- b- ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanne per delitti per i reati di vilipendio di cui gli articoli 290,291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo

di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri indicati nell'art.2, lett.d) della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii.;

- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare **non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63**; La Giunta Regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti del nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga a suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.

N.B. Come stabilito dall'art 5 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii. al fine della verifica del requisito di cui alla lettera f) comma 1 art. 2 L.R. 96/96 i cittadini id Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. 251/2007, devono altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4 DPR445/2000 e dell'art. 2 del DPR394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 L.R.96/96 e ss.mm.ii.. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) e d) non si considera diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere **b-bis), c), d), e), g), g-ter) e g-quater)** da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera **f)** deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

I requisiti della lettera **b-bis) e b-ter)** non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

2) DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli

ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini interessati dovranno presentare domanda, redatta unicamente sui modelli predisposti dal Comune di Silvi, Ufficio Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – Gestione ERP, scaricabili dal sito www.comune.silvi.te.it o in distribuzione presso gli uffici comunali in via Garibaldi n. 16, nelle ore di apertura al pubblico.

L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata nelle seguenti modalità:

1. **a mano**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Silvi sito in Via Garibaldi n. 16 - farà fede l'apposizione sulla busta del numero di protocollo con la relativa data di arrivo;
2. a mezzo **posta elettronica certificata PEC**, al seguente indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it – ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.
3. a mezzo **lettera raccomandata A.R** con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Silvi - Ufficio Politiche Sociali, Politiche Comunitarie e Gestione ERP - Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE) – ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante;

Il Comune di Silvi non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni né di eventuali disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del predetto D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il candidato, a pena di esclusione, è tenuto a dichiarare sotto la propria personale responsabilità che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti indicati nell'art. 2 della L.R. 96/96.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi tramite il modulo denominato "Allegato B".

4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di Pubblicazione su Albo Pretorio del presente Bando ossia entro il 13/01/2024.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato:

- di **60** giorni per i residenti nell'area Europea ossia entro la data 13/03/2024;
- di **90** giorni per i residenti in Paesi extraeuropei ossia entro la data 12/04/2024;

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità con DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE);
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii. (Allegato B);
- per i cittadini non residenti nel Comune di Silvi:
 - Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente; (*)
 - Dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia in cui l'Impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa se lavoratori autonomi; (*)
 - Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione resa nelle forme di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi; (*)
 - Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali; (*)

Alla domanda devono essere allegati, altresì, tutti i documenti volti all'attribuzione di **punteggio aggiuntivo**:

- Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o richiedenti nel cui nucleo siano presenti donne in accertato stato di gravidanza:
 - Certificato medico attestante lo stato di gravidanza e specificante la data presunta parto entro la data di scadenza del presente Bando (il verificarsi dell'evento della nascita deve essere confermato entro 30 giorni dal parto); (*)
- Per le famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda:
 - Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016, n.76; (*)
- Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave:
 - Certificato rilasciato dalla Commissione Medica A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave;
- Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti dall'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari:
 - Certificato della A.S.L., indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa dell'immobile;
- Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi:
 - Certificato della A.S.L., indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:
 - Certificato della A.S.L., competente attestante la situazione di sovraffollamento;
- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione:
 - Certificato della A.S.L. competente attestante la situazione di antigienicità;
- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
 - Copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;
- Per i richiedenti aventi il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente:
 - Copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento);
- Per i richiedenti facenti parte dei nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la propria residenza (emigrati rientrati congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o rientrano entro un anno dalla data stessa, profughi):
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di famiglia, con l'indicazione del rientro in Italia/certificato attestante l'appartenenza alla categoria di profughi, rilasciato dall'autorità competente. (*)

Tutti i documenti, contrassegnati con l'asterisco possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) ex. art. 2 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., il Comune di Silvi procederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura del Tribunale di Teramo per tutti i partecipanti al bando e per i componenti dei relativi nuclei familiari.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii. devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) dell'art. 2 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii., i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto all'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine e di provenienza.

I predetti documenti in carta libera dovranno essere presentati contestualmente alla domanda, o su richiesta del Comune, purché i requisiti dichiarati siano posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

6) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- prive di sottoscrizione;
- pervenute dopo la scadenza dei termini fissati dal Bando;
- presentate con modelli e modalità di domanda difformi rispetto quelle previste nel presente Bando.

7) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni soggettive:

a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f) della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii.:

- pari al corrispondente valore pensione minima INPS per persona: PUNTI 2;
- superiore al corrispondente valore pensione minima INPS per persona: PUNTI 1;

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- n. 3 unità: PUNTI 1;
- n. 4 unità: PUNTI 2;
- n. 5 unità: PUNTI 3;
- oltre 6 unità: PUNTI 4;

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, possono verificarsi variazioni numeriche del nucleo familiare (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da decesso di membri del nucleo familiare), che vanno comunque ad incidere sul punteggio finale.

a 3) richiedenti che:

- abbiano superato il settantesimo (70°) anno di età alla data di presentazione della domanda: PUNTI 2;
- abbiano superato il settantesimo (70°) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: PUNTI 3;

a 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due (2) anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: PUNTI 1;

(il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata);

a 5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: PUNTI 2;

a 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): PUNTI 1;

A tal proposito, si rileva che:

- I punteggi a3) ed a4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a6).
- Non possono in ogni caso essere attribuiti più di cinque (5) punti per il complesso delle condizioni soggettive;

b) Condizioni oggettive:

b 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due (2) anni alla data del bando dovuta a:

b1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, dormitori pubblici e comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o altri locali impropriamente adibiti ad abitazioni e privi di servizi propri): PUNTI 2;

b1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): PUNTI 2;

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto **b1.1)** derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un (1) anno alla data del bando dovuta a:

b2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): PUNTI 1;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): PUNTI 2;

(per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno)

b3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: PUNTI 2;

b4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, entro la data di scadenza del bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): PUNTI 4.

A tal proposito, si rileva che:

- le condizioni previste nella categoria b1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b2) e b3);
- le condizioni previste nella categoria b2) sono cumulabili con quelle previste nella categoria b3);
- la condizione prevista nella categoria b4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;
- non possono in ogni caso essere attribuiti più di nove (9) punti per il complesso delle condizioni oggettive.

e) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nella condizione di cui al punto b4).

Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi determinati nell'art. 8 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii. e indicati nel modulo di domanda.

Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii., dall'Ufficio Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – Gestione ERP del Comune di Silvi, che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modello di domanda.

Le istanze, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii. alla competente Commissione per la Formazione delle Graduatorie di E.R.P. c/o ATER di Teramo, di cui all'art. 7 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 e ss.mm.ii. per la formazione della graduatoria.

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

I comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dall'art. 3 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 1 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., e conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

L'assegnazione degli alloggi viene effettuata dal Comune di Silvi, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii.

9) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., avendo riferimento:

- a) Al valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali classe demografica del Comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
- b) La condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);

10) PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Comune di Silvi provvede alla pubblicazione del presente Bando, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

11) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

12) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

13) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO

Il Titolare del trattamento è il Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 16 – Silvi (TE). Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è l'avv. Sandro Di Minco mail dpo@comune.silvi.te.it.

Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Silvi informa che:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; - il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali o per l'erogazione del servizio;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio;
- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
- i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Silvi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss.

Regolamento UE 2016/679). L'istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Silvi, in via Garibaldi n. 16 – 64028 - Silvi (Te) - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

14) AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma della Legge 241/1990, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle istanze e che gli elementi di cui al comma 2 del suddetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Silvi
Oggetto del Procedimento	Bando generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – anno 2023
Ufficio del Responsabile	Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – Sport - Gestione ERP
Responsabile del Procedimento	Federica Bassani
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR
Data di presentazione delle istanze	A far data dalla pubblicazione del presente avviso pubblico ed entro giorni: <ul style="list-style-type: none">- 60 per i cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Silvi o che svolgono prevalentemente la loro attività nel Comune di Silvi- i termini suindicati sono prorogati di 60 giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area Europea;- i termini suindicati sono prorogati di 90 giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Paesi extraeuropei;
Ufficio presso il quale si può prendere visione del bando generale	Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – Sport - Gestione ERP

Per eventuali informazioni inerenti il presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – Sport - Gestione ERP ai seguenti recapiti:
Tel. 085 9357274 - Email: istruttori.sociale.sport@comune.silvi.te.it

Silvi, 14/11/2023

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA 6
SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E POLITICHE
COMUNITARIE – GESTIONE ERP
F.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale**

ELISABETTA
RAPACCHIALE
14.11.2023
09:05:50
GMT+01:00

